



# COMUNE DI MANDATORICCIO

PROVINCIA DI COSENZ

## ELEZIONI AMMINISTRATIVE 24 E 25 MAGGIO 2026

Al fine di fornire una linea guida di riferimento nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, nonché al fine di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni preliminari alla presentazione delle liste, si pubblicano le seguenti istruzioni conformi alla pubblicazione ministeriale n. 1 del Ministero dell'Interno raggiungibile al seguente link: <https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-amministrative-ed2026>

### PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

**LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE PRESENTATE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00 DEL 24 APRILE E DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12.00 DEL 25 APRILE 2026.**

Il termine ultimo tassativo di presentazione della lista, corredata da tutti i documenti, è fissato alle ore 12.00 del 25/04/2026.

A nulla varrà la circostanza di essere presenti negli Uffici sin dalla prima mattinata e che gli Uffici stiano ancora provvedendo alle autentiche o al rilascio dei certificati alle ore 12,00 del 25/04/2026.

Il Segretario è tenuto ad accettare anche le liste che dovessero pervenire oltre detto termine, ma ne farà constare l'orario di effettiva presentazione.

La presentazione della lista deve essere **completa della documentazione prevista dalla legge.**

E' necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- 1. Presentazione di una candidatura a Sindaco e di una lista di candidati alle elezioni comunali (Atto Principale/Atto Separato);**
- 2. Certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune in cui si svolgono le elezioni;**
- 3. Dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere Comunale contenenti dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Sindaco e Consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità;**
- 4. Certificati elettorali dei candidati e dei sottoscrittori;**
- 5. Programma elettorale;**
- 6. Modello del contrassegno di lista, da presentare secondo quanto riportato nella pubblicazione ministeriale n. 1 del Ministero dell'interno.**

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori (art. 3 della Legge n. 81/1993), a seconda della fascia della popolazione (**cfr. Tabella 1**).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di

nascita di tutti i candidati, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

**Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Ogni lista da presentare deve contenere un numero minimo e massimo di candidati in relazione alla fascia demografica del Comune (cfr. Tabella 2).**

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. →Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53

**Tabella 1 - Numero elettori che possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati**

**Numero sottoscrittori**

| <b>Fascia di popolazione dei comuni</b>           | <b>Da un minimo di</b> | <b>Ad un massimo di</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti | ---                    | ---                     |
| Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti                  | 25                     | 50                      |
| <b>Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti</b>           | <b>30</b>              | <b>60</b>               |
| Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti                 | 60                     | 120                     |
| Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti                | 100                    | 200                     |
| Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti                | 175                    | 350                     |
| Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti               | 200                    | 400                     |
| Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti              | 350                    | 700                     |
| Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti            | 500                    | 1.000                   |
| Comuni con oltre un milione di abitanti           | 1.000                  | 1.500                   |

**Tabella 2 – Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del comune**

**Numero di candidati in lista**

| <b>Fascia di popolazione dei comuni</b> | <b>Da un minimo di</b> | <b>Ad un massimo di</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Comuni fino a 3.000 abitanti</b>     | <b>7</b>               | <b>10</b>               |
| Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti       | 9                      | 12                      |
| Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti      | 12                     | 16                      |

## **DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE**

Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

- nelle liste dei candidati devono essere necessariamente presenti candidati di entrambi i sessi;
- l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi si può ritenere assolto con la presenza, almeno, di un solo candidato di sesso diverso dagli altri;
- si devono, quindi, ritenere vietate, e non possono essere ammesse dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, le liste composte da candidati di un solo sesso (cfr. Corte costituzionale, 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62).

### **RACCOMANDAZIONI**

Le operazioni preliminari di maggiore rilievo:

- Autentica firma candidati a Sindaco e Consiglieri su Modello di accettazione candidature;
- Sottoscrizione della lista;
- Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e dei sottoscrittori;

I certificati, singoli o collettivi, di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e dei sottoscrittori verranno rilasciati entro 24 ore dalla richiesta.

Vista la complessità delle operazioni di cui sopra, si raccomanda di richiedere le autenticazioni e le certificazioni citate in tempo utile, onde evitare il crearsi di situazioni di difficoltà della struttura burocratica a soddisfare in tempo gli adempimenti richiesti e per consentire la presentazione della lista entro l'orario stabilito per legge.

Mandatoriccio (CS), 16/04/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Domenico SANTANGELO